

IN BREVE:

1. Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione;
2. Adesione alla definizione agevolata per debiti con rateizzazione in corso;
3. Diritto annuale camerale 2023: entro il 30 giugno il versamento;
4. Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici;
5. Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità;
6. Start-up innovative: approvazione bilancio e verifica requisiti e scadenza;
7. Partite IVA "apri e chiudi": emanato il provvedimento attuativo;
8. Dichiarazione imposta di soggiorno: compilazione e invio telematico.

APPROFONDIMENTO:

Contrasto alle partite IVA "apri e chiudi"

IN BREVE

1. Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione

D.L. 10 maggio 2023, n. 51

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Nell'ambito della **definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione**, il decreto prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:

- **in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023** (non più quindi entro il 31 luglio 2023);
- **nel numero massimo di 18 rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di **pagamento rateale** sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023

(e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2% annuo.

La **manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023** (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere **integrata** entro la stessa data.

La comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno).

Posticipata, inoltre, al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023), la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

2. Adesione alla definizione agevolata per debiti con rateizzazione in corso

Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ - Definizione agevolata

In una delle FAQ recentemente pubblicate in tema di definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce cosa succede nel caso di adesione alla definizione agevolata per debiti per i quali si aveva una rateizzazione in corso.

La norma, spiega l'AdR, prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata ("Rottamazione-quater") siano **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data sono automaticamente **revocate** le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la "Rottamazione-quater".

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

3. Diritto annuale camerale 2023: entro il 30 giugno il versamento

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
D.M. 23 febbraio 2023*

Per il diritto annuale delle Camere di Commercio, il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 dell'11 novembre 2022, ha confermato per l'anno 2023 gli importi dell'anno precedente.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il **pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi**, con la **possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire **entro il 30 giugno 2023**.

4. Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27
aprile 2023, n. 140005/2023*

Con Provvedimento del 27 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i **livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2022**, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.

I criteri per fruire delle agevolazioni, riconosciute ai contribuenti cui si applicano gli ISA per l'annualità di imposta 2022, non si scostano sostanzialmente da quelli già individuati per il periodo d'imposta 2021.

Tra questi, l'**esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale**, che è riconosciuto ai contribuenti che per il periodo d'imposta 2022 presentano un **livello di affidabilità almeno pari a 8**, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro relativi all'IVA, maturati nel 2023, e a 20mila euro relativi alle imposte dirette e IRAP, maturati nel 2022.

5. Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità

La detrazione IRPEF 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il

pagamento è stato effettuato con versamento bancario, postale o altri sistemi "tracciabili". Fanno però **eccezione** a questa regola le **spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.**

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall'IRPEF come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall'esecutore materiale del pagamento, l'onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

6. Start-up innovative: approvazione bilancio e verifica requisiti e scadenza

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012), e dopo l'aggiornamento o la conferma del profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it, il rappresentante legale della start-up deve

attestare il mantenimento del possesso dei requisiti e depositare tale dichiarazione nel Registro delle imprese.

Si tratta di un adempimento gratuito ma obbligatorio per legge.

Ricordiamo anche che le start-up innovative possono godere dei **benefici** previsti **entro i 5 anni dalla loro costituzione**; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili. Per le start-up innovative regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese alla data del 19 maggio 2020 il termine è **prorogato di 12 mesi.**

Nel corso **dell'esercizio 2023 scadranno quindi i termini per tutte le start-up innovative avviate nel 2017.**

7. Il bilancio degli enti del Terzo settore (ETS)

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 maggio 2023, n. 156803/2023

Uno degli obiettivi dichiarati del Governo in ambito fiscale è stato quello di contrastare il fenomeno delle partite IVA "apri e chiudi" e quindi l'evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o S.r.l. semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi per poi scomparire, sottraendosi di fatto a ogni attività di riscossione.

Con questo fine, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 148 a 150, legge n. 197/2022) ha previsto che, **in occasione dell'attribuzione del numero di partita IVA**, vengano svolte **specifiche analisi del rischio per intercettare i soggetti "fiscalmente pericolosi"**, con conseguente invito a esibire i documenti attestanti l'effettivo esercizio di un'attività economica.

Con il Provvedimento del 16 maggio 2023, prot. n. 156803/2023, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le disposizioni attuative e quindi i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell'attività di controllo e di analisi del rischio, ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA.

Vedi l'Approfondimento

8. Dichiarazione imposta di soggiorno: compilazione e invio telematico

Con notizia del 2 maggio pubblicata sul proprio portale istituzionale, il Dipartimento delle Finanze ha comunicato che dall'8 maggio è possibile procedere, attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all'invio telematico della dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno di imposta 2022.

Il Dipartimento delle Finanze precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione "Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno", sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e che eventuali variazioni saranno comunicate sul proprio sito internet.

APPROFONDIMENTO

CONTRASTO ALLE PARTITE IVA "APRI E CHIUDI"

Uno degli obiettivi dichiarati del Governo in ambito fiscale è stato quello di contrastare il fenomeno delle partite IVA "apri e chiudi" e quindi l'evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o S.r.l. semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi per poi scomparire, sottraendosi di fatto a ogni attività di riscossione.

Con questo fine, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 148 a 150, legge n. 197/2022) ha previsto che, **in occasione dell'attribuzione del numero di partita IVA**, vengano svolte **specifiche analisi del rischio per intercettare i soggetti "fiscalmente pericolosi"**, con conseguente invito a esibire i documenti attestanti l'effettivo esercizio di un'attività economica.

Il provvedimento attuativo e la procedura

Con il Provvedimento del 16 maggio 2023, prot. n. 156803/2023, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le disposizioni attuative e quindi i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell'attività di controllo e di analisi del rischio, ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA.

In particolare, sono stati rafforzati i controlli e gli accessi già previsti dall'art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972, diretti a riscontrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'attribuzione del numero di partita IVA, in linea con i criteri UE, in relazione alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi. In caso di partita IVA "sospetta", **l'Ufficio competente convocherà il contribuente per fornire le spiegazioni richieste e per chiedere ulteriore documentazione contabile** al fine di chiarire determinati aspetti oscuri dell'attività e ad ottenere la prova del possesso della soggettività passiva dell'imposta, consistente nell'effettivo svolgimento dell'attività di impresa o lavoro autonomo.

Qualora i dubbi dell'Ufficio non venissero dissipati, l'Agenzia delle Entrate provvederà:

- a emanare un provvedimento di cessazione della partita IVA;
- a disporre la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vat information exchange system);
- nonché all'erogazione della sanzione di euro 3.000 di cui risponderà il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione.

Il contribuente sanzionato avrà comunque la **possibilità di riaprire la partita IVA**, ma soltanto integrando la richiesta con il **deposito di una garanzia fideiussoria** (assicurativa o bancaria) della durata di 3

anni dal rilascio di ammontare non inferiore a 50.000 euro.

In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione sarà pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Il provvedimento attuativo riporta anche il fac-simile della polizza fideiussoria da presentare nei casi previsti.

Gli **elementi di rischio** che saranno indagati possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto richiedente, sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità e saranno ricercati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti.

Segnali di una mancata "operatività" della partita IVA saranno rappresentati dall'esistenza e dall'idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento e più in generale "ogni elemento di coerenza" rispetto ad essa.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.